



CONVENZIONE TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA

E

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Convenzione tra l'Università degli Studi di Pisa con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 44, rappresentata dal Rettore Prof. Gianfranco Elia, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 709 del 24.6.1992

IL RETTORE
(Prof. Gianfranco Elia)



e
la Scuola Normale Superiore con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7, rappresentata dal Direttore Prof. Emilio Picasso, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione Consiglio Direttivo n. 446 del 18.9.1992

PREMESSO CHE

- la Scuola Normale Superiore prevede nel proprio Statuto il rapporto privilegiato tra la Scuola stessa e l'Università degli Studi di Pisa, per cui contempla la presenza del Rettore e dei Presidi delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nel proprio Consiglio Direttivo, nonchè l'iscrizione obbligatoria dei propri allievi a detta Università



- che i professori, i ricercatori e i perfezionandi della Scuola partecipano ad attività istituzionale nell'ambito di strutture didattico-scientifiche dell'Università di Pisa se-

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
IL DIRETTORE
Emilio Picasso

condo la normativa vigente e parimenti che professori, ricercatori, dottorandi di ricerca e studenti dell'Università accedono alle strutture didattico-scientifiche della Scuola;

- è interesse e intendimento delle due Istituzioni formalizzare i rapporti di collaborazione anche al fine di ampliarli e di meglio definirli sia sul piano della didattica che della ricerca nei comuni settori disciplinari;

CONSIDERATO CHE:

- nelle more del perfezionamento della presente convenzione, di fatto sono continuati i rapporti già intercorrenti di ricerca e di didattica;

tutto ciò premesso

concordano di stipulare

la presente convenzione quadro:

Art. 1

L'Università degli Studi di Pisa e la Scuola Normale Superiore dichiarano reciprocamente la propria disponibilità ad accogliere professori, ricercatori, dottorandi, perfezionandi e studenti che, con esplicita istanza dei responsabili delle strutture didattico-scientifiche delle 2 Istituzioni, chiedano di svolgere attività istituzionale presso la sede di non appartenenza, previa specifici appositi accordi da realizzarsi anche mediante scambio di corrispondenza a firma dei competenti Organi.

Art. 2

IL RETTORE
(Prof. *Alefranco Elia*)



SCUOLA NORMALE SUPERIORE

IL DIRETTORE

Emilio Picasso

Emilio Picasso

Gli accordi di cui al precedente art. 1 dovranno espressamente prevedere:

- il tipo di attività, l'oggetto, la durata, le persone e le strutture coinvolte, le risorse che si prevede di impegnare e le relative modalità di gestione, l'oggetto della ricerca con l'indicazione del responsabile della ricerca stessa;

- l'obbligo dell'amministrazione di appartenenza di assicurare il trattamento economico relativo allo stato giuridico in essa ricoperto.

- Per le attività didattiche, gli accordi dovranno avere il preventivo parere favorevole dei rispettivi Consigli di Facoltà o di Classe o Organi competenti in base alla legislazione vigente mentre per l'attività di ricerca gli accordi dovranno avere il parere favorevole dei rispettivi Consigli delle strutture interessate;

- Nel caso in cui gli accordi riguardino lo svolgimento nella sede ospitante di tutta l'attività istituzionale del personale interessato, l'amministrazione ospitante dovrà inviare a quella di appartenenza una dichiarazione attestante l'attività svolta.

- L'amministrazione ospitante potrà, in base alla presente convenzione, autorizzare, nell'ambito degli specifici compiti istituzionali, il personale interessato alla partecipazione a congressi, convegni previa comunicazione all'Ente d'appartenenza. L'Amministrazione di appartenenza, su

IL RETTORE
(Prof. Gianfranco Elia)



SCUOLA NORMALE SUPERIORE
IL DIRETTORE
Ennio Picasso

Ennio Picasso

segnalazione dell'Istituto ospitante, si impegna invece ad emettere i provvedimenti necessari per ogni tipo di congedo previsto dalla vigente normativa.

- Rimane a cura dell'Amministrazione di appartenenza la potestà certificativa ed ogni altro adempimento amministrativo.

- I singoli accordi dovranno prevedere su quale Amministrazione, oltre alle spese di missione, devono gravare eventuali altri costi.

- L'Amministrazione ospitante dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione di appartenenza qualsiasi evento con riflessi sull'ordinato svolgimento del rapporto, onde garantire l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 3

Nei singoli accordi dovrà essere specificato se le pubblicazioni e i risultati dell'attività di ricerca dovranno essere riferiti alla Istituzione di appartenenza o a quella dove viene svolta l'attività stessa.

Art. 4

La presente convenzione ha durata triennale rinnovabile tacitamente, salvo disdetta con almeno sei mesi di preavviso.

Art. 5

Ciascuna delle due Istituzioni garantisce per i propri professori, ricercatori, dottorandi, perfezionandi e studenti che operino in attuazione dei singoli accordi le necessarie

IL RETTORE
(Prof. Gianfranco Elia)



SCUOLA
SUPERIORE
DI LETTERE
E SCIENZE
UMANE
Emilio Piasco

Micaletti

coperture assicurative per infortuni, danni a cose o persone dell'Ente o nei confronti di terzi. DI PISA

Art. 6

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per le istituzioni contraenti.

Art. 7

La presente convenzione non è soggetta a registrazione in quanto rientrante negli atti previsti dalla tabella allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro D.P.R. 26.4.86 n. 131 art. 1.

Pisa, li 2 NOV. 1992

Per l'Università degli Studi

Per la Scuola Normale

di Pisa

Superiore di Pisa

IL RETTORE

IL DIRETTORE

(Prof. Gianfranco Elia)

(Prof. Emilio Picasso)

